

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 - domanda di Roncaglion Garoffo Elisa di concessione diderivazione d'acqua dalla Roggia di Favria, a sua volta derivante dal Torrente Orco, in Comune di Salassa ad uso energetico - ASSENSO - Pratica prov. 316/242

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 525 del 12/2/2021:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) Di assentire alla società individuale Roncaglion Garoffo Elisa - P. IVA 11388000017 - con sede legale in Frassinetto (TO), via Colli n. 9/a la concessione di derivazione d'acqua dal T. Orco a mezzo della Roggia di Favria in Comune di Salassa, località in misura di l/s massimi 1.150 e medi 1.024 ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 7,31 la potenza nominale media di kW 73,4, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi.
- 2) Di approvare il disciplinare sottoscritto in data 11/2/2021 rep. n. 28, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione relativo alla derivazione dalla quale deriva.
- 4) Di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione.
- 5) Di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, e a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi.
- 6) Che è fatta salva l'eventuale necessità di presentazione, presso i Comuni interessati, della procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 c. 2 del D.lgs 3/3/2011 n. 28 per la realizzazione degli interventi descritti nel disciplinare che si approva con il presente provvedimento.
- 7) Che il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 11/2/2021

"(... omissis ...)

Art. 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Trattandosi di subderivazione da canale artificiale i quantitativi derivabili sono comunque subordinati alla disponibilità idrica presente nel canale stesso. Qualora per effetto della variazione dei quantitativi concessi alla derivazione principale dal corpo idrico naturale a seguito di rinnovo della concessione, revisione per effetto dell'applicazione del DMV o qualsiasi altro provvedimento amministrativo in applicazione di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione (ad es. Piano di Tutela delle Acque) oppure il quantitativo non sia più disponibile per effetto della decadenza o revoca della stessa concessione principale, il concessionario non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione.

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale, che si avvale di opere di un'altra utenza preesistente, è stata acquisita agli atti una specifica convenzione di corso ai sensi dell'art. 29 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 con il Consorzio Ovest Torrente Orco. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella suddetta convenzione di corso può costituire motivo di decadenza della concessione.

Eventuale materiale organico e inorganico raccolto dalla griglia posizionata dopo la camera di carico dovrà essere smaltito secondo la normativa vigente.

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro la data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera (TO-A-10713). Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione all'Autorità competente.

Art. 9 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale il rilascio del Deflusso Minimo Vitale Torrente Orco viene gestito dal titolare della derivazione principale.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di introdurre un valore minimo da rilasciare in qualsiasi momento a seguito della emanazione da parte della P.A. di metodologie di calcolo del DMV nei corpi idrici artificiali e di definire le modalità e le misurazioni del rilascio.

(... omissis ...)"